



Decreto Dirigenziale n. 510 del 29/11/2016

Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.

Direzione Generale 11 - Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili

U.O.D. 7 - UOD Interventi a sostegno al mercato del lavoro-Prev e gest crisi aziendali

Oggetto dell'Atto:

**CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA ALLE AZIENDE DELLA REGIONE CAMPANIA
FACENDO RIFERIMENTO ALL'ACCORDO INTEGRATIVO DEL 11/11/2016**

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che l'art. 2, commi 64, 65 e 66 della Legge 92/2012 prevede, al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali e di assicurare la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese, per gli anni 2013-2016, la concessione e la proroga dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga alla normativa vigente nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate;
- che con il D.l. 83473, dell'1/08/2014, sono stati determinati i criteri per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati;
- che l'art. 44 – comma 6 del D.L. Lgs. 148/15 che prevede – per l'anno 2015 – che le Regioni e P.A. possano disporre la concessione di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.l.83473/2014, in misura non superiore al 5% delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla Regione o P.A., nell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'art. 1 – comma 253 – della L.228/12 e succ. mod.;
- che l'art. 2 -lett. f) del D.Lgs 185 del 24/09/16 (G.U. n. 235 del 07/10/16), in vigore dall'8/10/2016, che integra e modifica detto art. 44 – comma 6- inserendo il comma 6-bis che prevede: “Con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga alla legislazione vigente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano **possono disporre nell'anno 2016** l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali o delle risorse assegnate alla regione o alla provincia autonoma nell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, destinandole preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. In alternativa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno facoltà di destinare le risorse di cui al primo periodo ad azioni di politica attiva del lavoro. Il presente comma è efficace anche con riferimento ai provvedimenti di assegnazione delle risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano già emanati per gli anni 2014, 2015 e 2016, con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione da parte delle regioni e delle province autonome.”;
- che con i DD.II. n. 26591 del 24/12/15 e n. 261 del 07/01/16 del Ministro del Lavoro e P.S. di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze, secondo i quali, per le finalità di cui al citato art. 44 – comma 6 – del D.Lgs 148/15 - esclusivamente per le competenze relative all'anno 2015 – nell'ambito delle risorse attribuite alla regione Campania, la stessa ha potuto disporre l'utilizzo, nella misura non superiore al 5%, per la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del D.l.83473/14, impiegando risorse pari rispettivamente ad euro 1.557.301,00 ed euro 900.000,00, per un totale di 2.457.301,00 euro;

CONSIDERATO

- che, secondo quanto disposto dal citato art. 2 -lett. f) del D.Lgs 185 del 24/09/16 le nuove disposizioni sono efficaci anche con riferimento ai provvedimenti di assegnazione delle risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano già emanati per gli anni 2014, 2015 e 2016, con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione da parte delle regioni e delle province autonome.”;

VISTA

la circolare n. 34 del 04/11/16 del MLPS- Direz.Gen. Ammortizzatori sociali e I.O. ;

PRESO ATTO

- delle determinazioni assunte e concordate con le parti sociali nella riunione del Tavolo Interistituzionale del 11/11/16, in riferimento alle quali per le risorse risultanti ancora disponibili, relative alle assegnazioni avvenute nell'anno 2015 nonché dalla scheda di monitoraggio elaborata dall'INPS, risultando un residuo di 31.892.564 euro, il cui 50%, pari a 15.946.282 euro, si è ritenuto, al fine di venire incontro ai gravi disagi, così come espressi dalle parti sociali, di destinare parte delle risorse alle aziende per le quali risulta documentalmente un utilizzo della CIGD, nel 2015, per un periodo eccedente i 5 mesi previsti dal D.I.83473/14 - secondo le intese sottoscritte dalle parti nell'Accordo-quadro e relative Linee Guida della Regione Campania, approvate in data 27/01/15 -il cui utilizzo era ed è risultato tecnicamente non conforme alle direttive nazionali vigenti;
- che detta concessione può avvenire, previa rinuncia al contenzioso legale già attivato da alcune imprese nonché rinuncia ad eventuale successivo contenzioso e previa presentazione di apposita documentazione attestante l'esatto e dettagliato ricorso alla CIGD per il periodo non autorizzato dalla Regione nonché di formale dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi degli artt. 46-47 e 76 del DPR 445/2000 dal legale rappresentante dell'azienda o suo delegato;
- che in considerazione di quanto disposto dalla predetta circ. del MLPS n. 34 del 04/11/16 il provvedimento di concessione relativo all'anno 2015, ai fini di una corretta quantificazione delle risorse assegnate e ancora disponibili, deve essere adottato entro e non oltre il 30/11/16 e pertanto è stata prevista la presentazione dell' apposita richiesta, sul portale destinato entro e, non oltre il 21/11/16;
- che risulta che n.125 aziende hanno prodotto detta richiesta, per le proprie unità operative, entro la citata data;
- che le aziende che hanno prodotto, entro il termine previsto la richiesta di concessione della CIGD per le ore ed i periodi (eccedenti i 5 mesi già concessi con appositi provvedimenti), non autorizzate, sono state e saranno convocate presso il competente Ufficio della Regione per la sottoscrizione di specifica dichiarazione di responsabilità, da parte del legale rappresentante delle stesse, ai sensi del DPR 445/2000;
- che si ritiene di dover adottare, in considerazione di quanto disposto dalla circolare ministeriale n. 34/16, il provvedimento di concessione entro il 30/11/16 e di allegare allo stesso l'elenco nominativo delle imprese che hanno presentato richiesta, riservando alla conclusione dell'istruttoria prevista, e sottoscrizione di apposita dichiarazione di responsabilità, la effettiva indicazione delle imprese alle quali viene riconosciuto il trattamento nonché la elaborazione e la indicazione di tutti i dati tecnici necessari alla erogazione della CIGD da parte dell'INPS, con predisposizione dell'allegato tecnico da pubblicare sul BURC, valido anche quale notifica alle imprese interessate affinché le stesse possano – entro 20 gg. dalla pubblicazione sul BURC- produrre alla competente Sede INPS il previsto mod. SR/41;

RITENUTO

pertanto di poter preventivamente ed approssimativamente stimare in 7.457.125,00 euro la somma necessaria per la concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga in favore dei lavoratori sospesi a zero ore o ad orario ridotto dalle aziende di cui all'allegato elenco;

VISTI

- l'art. 2, commi 64, 65 e 66 della Legge 92/2012
- il D.I. 83473 dell'1/08/2014
- la circolare interpretativa n. 19 dell' 11 settembre 2014 e la nota n. 40 del 24 novembre 2014 nonché i successivi chiarimenti e le ulteriori integrazioni del Ministero del Lavoro e P.S.
- l'art. 1 – comma 304 – della L.208/15
- l'accordo-quadro del Tavolo Interistituzionale del 18/04/16, con allegate Linee Guida
- la Delibera n. 222 del 18/05/16 della G.R. Campania

- l'art. 44 – comma 6 – del D.Lgs 148/2015
- l'art. 2 – lett. f) del D.Lgs. 185/16;
- l'accordo del Tavolo Interistituzionale del 18/04/16 e l'intesa integrativa del 11/11/16
- la circ. del MLPS n. 34 del 04/11/16

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D. 07 della D.G. 11 – Interventi a sostegno del mercato del lavoro- Prevenzione e Gestione crisi aziendali - per i motivi esposti in premessa che si intendono riportati e trascritti

D E C R E T A

- 1) E' autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga, per periodi relativi all'anno 2015, secondo quanto disposto dalla sopra citata normativa e dall'accordo integrativo dell'11/11/16, in favore dei lavoratori addetti alle unità operative delle imprese che, avendo presentato la richiesta entro il 21/11/16, successivamente alla sottoscrizione di apposita dichiarazione di responsabilità nonché di rinuncia al contenzioso già attivato e/o ad eventuale successivo contenzioso, e dal controllo degli atti dell'Ufficio, risulteranno in possesso dei requisiti per la concessione del predetto trattamento. Il competente Ufficio UOD 541107 si riserva, al completamento della prevista istruttoria e mediante successiva pubblicazione del previsto allegato, la effettiva indicazione delle imprese alle quali viene riconosciuto il trattamento nonché la elaborazione e la indicazione di tutti i dati tecnici necessari alla erogazione della CIGD da parte dell'INPS, con predisposizione dell'allegato tecnico da pubblicare sul BURC, valido anche quale notifica alle imprese interessate affinché le stesse possano – entro 20 gg. dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale- produrre alla competente Sede INPS il previsto mod. SR/41;
- 2) la presente autorizzazione alla erogazione del citato trattamento in deroga deve intendersi nei limiti previsti dalle risorse stanziare, ed appositamente decretate dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia e risultanti ancora disponibili in misura non superiore al 50 per cento, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473;
- 3) le competenti Sedi INPS provvederanno ad applicare la misura del trattamento, secondo le riduzioni previste dal comma 66 dell'art. 2 della L.92/12 nonché secondo le modalità applicative previste dalle disposizioni del MLPS;
- 4) di inviare il presente provvedimento all'Assessore al Lavoro, alla Sede Regionale dell'INPS, al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;
- 5) di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURC.

Il Dirigente dell'U.O.D. 07

Prof. Prospero Volpe

Il Direttore generale

Dott.ssa D'Urso Maria Antonietta